



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. A alla delib. C.C.
n. 11 del 25.02.94 G.11.

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 - Principi

Il Comune di Camposampiero valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva che agiscono nel territorio e che, nella rispettiva distinzione dei ruoli, competenze e responsabilità, operano e collaborano alla promozione e al conseguimento del bene comune.

ART. 2 - Finalità

Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle libere forme associative, nonché la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, istituisce, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, il **Registro Comunale delle Associazioni e dei Gruppi organizzati nel territorio comunale**.

ART. 3 - Requisiti

Per l'iscrizione al Registro, al quale possono accedere tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune, sia in via esclusiva, che come articolazioni di organismi operanti a livello sovracomunale, sono richiesti i seguenti requisiti:

3.1. Agire nell'ambito territoriale comunale da almeno un anno.

3.2. Avere almeno una delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità della vita e le relazioni umane;
- b) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) tutelare la persona, la famiglia, l'infanzia, gli anziani, i lavoratori e i consumatori;
- d) la difesa e la promozione dei diritti umani;
- e) promuovere iniziative per lo sviluppo culturale, l'educazione permanente; per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-storico e culturale locale;
- f) promuovere iniziative di carattere ricreativo-culturale rivolte alla popolazione di Camposampiero;
- g) valorizzare l'economia del territorio comunale e delle sue attività;
- h) promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa come educazione e formazione;
- i) tutelare l'ambiente.

3.3. Agire senza finalità di lucro;

- 3.4. Avere un numero di aderenti, residenti a Camposampiero, non inferiore a 10 (dieci) se l'organismo è presente in via esclusiva nel territorio comunale e non inferiore a 5 (cinque), se articolazione di organismi operanti a livello sovracomunale.

ART. 4 - Prerogative delle Associazioni iscritte

L'iscrizione al Registro

- 4.1. è condizione preferenziale:
- a) per l'accesso alle strutture e ai servizi municipali;
 - b) per fruire di benefici economici;
 - c) per fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte;
- 4.2. Con l'iscrizione le Associazioni hanno diritto a:
- a) ottenere senza particolari formalità:
 1. copia degli avvisi di convocazione del consiglio comunale;
 2. copia degli atti o delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica;
 3. le pubblicazioni di carattere periodico edite dal Comune;
 - b) intervenire, su esplicita convocazione con diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari;
 - c) partecipare ai lavori delle Consulte di partecipazione temporanee o permanenti previste dall'art. 69 dello Statuto comunale, su settori e problematiche specifiche a seconda degli ambiti di appartenenza.
- 4.3. Con l'iscrizione le Associazioni e i Gruppi si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali convocate dall'Amministrazione Comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere problemi di comune interesse. In particolare l'Amministrazione presenterà e discuterà con le Associazioni il bilancio preventivo annuale e le consulterà, prima di ogni decisione significativa attinente l'ambito di attività delle Associazioni stesse.
- 4.4. Nel caso in cui tutte le Associazioni iscritte al Registro, di propria iniziativa si riunissero collegialmente, sono tenute ad informarne il Sindaco. Questo o un suo delegato potrà partecipare alla riunione..
- 4.5. Sulla base dell'art. 68 dello Statuto, almeno dieci associazioni iscritte al Registro possono chiedere all'Amministrazione la convocazione di riunioni pubbliche,

finalizzate ad acquisire informazioni e a dibattere problematiche specifiche di interesse generale.

L'Amministrazione indirà l'Assemblea di regola entro i successivi trenta giorni.

ART. 5 - Modalità di iscrizione

L'Associazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che intende essere iscritta al Registro, deve presentare istanza scritta al Sindaco del Comune utilizzando l'apposito modulo (Allegato 1), **entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.**

La domanda in carta semplice deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) organigramma con le relative responsabilità associative;
- c) scheda informativa sulla consistenza e la provenienza dei soci (Allegato 2);
- d) relazione sugli interventi attuati;
- e) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'Associazione stessa;
- f) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'Associazione.

Deve indicare inoltre:

- a) l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni ecc., a livello provinciale, regionale e nazionale;
- b) la persona cui è conferita la legale rappresentanza con specificato il domicilio ed il recapito telefonico e la sede sociale e/o recapito dell'Associazione.
- c) l'ambito di appartenenza in cui si chiede l'inserimento.

L'atto costitutivo e/o lo Statuto di cui al punto a) deve contenere:

- a) gli scopi e le attività dell'associazione;
- b) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e il recesso dei soci;
- d) le norme che disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale, regionale, nazionale).

All'iscrizione al Registro provvede il Sindaco, sulla base della domanda di iscrizione, dei documenti presentati e dell'istruttoria del Settore Affari Generali. All'Associazione sarà assegnato l'ambito di appartenenza secondo la seguente classificazione:

1. Cultura / Educazione permanente / Diritti umani
2. Sanità / Assistenza / Emarginazione / Problemi sociali
3. Ambiente / Natura
4. Economia / Lavoro / Previdenza
5. Sport

6. Tempo libero
7. Associazioni d'arma

La decisione del Sindaco sarà comunicata al rappresentante dell'Associazione, con le dovute motivazioni in caso di diniego.

Qualora lo ritenesse opportuno il Sindaco potrà, motivatamente, richiedere l'elenco nominativo dei soci o aderenti all'Associazione. Tale elenco dovrà comunque costituire documento riservato.

ART. 6 - Ricorso

L'Associazione la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo, può ricorrere al Sindaco entro il termine di 30 giorni a partire dalla data del ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto su carta libera. Il Sindaco, entro 30 giorni, esaminerà il ricorso e comunicherà l'esito al rappresentante.

ART. 7 - Aggiornamento

L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione al Registro:

- a) ad aggiornare annualmente la scheda informativa sulla consistenza e la provenienza degli associati;
- b) a trasmettere annualmente il programma delle attività nonché il consuntivo annuale di quanto realizzato e della situazione finanziaria dell'Associazione.
- c) a trasmettere l'organigramma dell'associazione in caso di rinnovo delle cariche associative;
- d) a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente a quanto previsto agli artt. 3 e 5;
- e) a concordare il calendario delle proprie attività annuali con la Pro Loco, Associazione a ciò delegata dallo Statuto comunale.

Qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Associazione o di accertamenti eseguiti direttamente, l'Amministrazione comunale rilevasse nel corso del triennio di iscrizione, il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, il Sindaco procederà alla revisione dell'iscrizione.

ART. 8 - Rinnovo

L'iscrizione al Registro ha validità triennale e verrà riesaminata, su presentazione dell'istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui all'art. 5.

ART. 9 - Pubblicità

Il registro è depositato presso l'ufficio di segreteria e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

ART. 10 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, in particolare quanto stabilito dallo Statuto Comunale di Camposampiero, dalla Legge 142/90, 241/90 e 266/92.

Le Associazioni operanti ed esistenti nel territorio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in possesso di tutti gli altri requisiti, possono derogare al requisito previsto dal punto 3.4 del precedente art. 3.

A:registro